



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione amministrativa del presente numero è composta da una sentenza del T.A.R. Campania di Napoli e da due sentenze del Consiglio di Stato.

Nella prima sentenza del T.A.R. è affermata l'illegittimità dei contributi pubblici, sotto forma di premio di nuzialità, se concessi in favore dei soli matrimoni cattolici.

La seconda sentenza del Consiglio di Stato è relativa ai simboli elettorali e sancisce che un contrassegno di lista per essere ricusato debba avere un significato religioso univoco e costituire un richiamo immediato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso.

La terza sentenza tocca il tema della rilevanza della concreta destinazione ai fini della qualificazione di un edificio come di culto.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione I di Napoli, 26 ottobre 2011 n. 4978

Contributi pubblici – Premio di nuzialità – In favore dei soli matrimoni cattolici – Misura discriminatoria – Configurabilità – Conseguenze – Illegittimità.

Costituisce principio generale in materia di interventi e servizi sociali quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze) promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1, co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta fondamentale, nell'osservanza del principio di eguaglianza di tutti i cittadini. Resta, pertanto, escluso che l'amministrazione possa legittimamente stanziare risorse pubbliche per l'integrazione di un premio da assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuridico privato sarebbe stato idoneo a vincolarla in tal senso. L'amministrazione comunale che stanzi somme per un premio di nuzialità, è tenuta a destinarlo non soltanto ai matrimoni di una determinata confessione religiosa, ma ai matrimoni in generale, dettando condizioni di assegnazione non discriminatorie.

(omissis)

FATTO

1. - Con ricorso notificato il 22 settembre e depositato il 5 ottobre 2010, la U.A.A.R. - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha impugnato la determinazione dirigenziale, pubblicata il 14 giugno 2010, con cui il Comune di Torre del Greco ha approvato l'avviso pubblico per il «Premio maritaggio a favore di fanciulle bisognose - anno 2010», nonché l'avviso pubblico, datato 7 giugno 2010, con il quale è stato bandito il Premio.

Lamenta al riguardo che il Comune di Torre del Greco, dichiarando di voler intervenire in favore di fanciulle bisognose residenti nel suo territorio, ha bandito una selezione per assegnare un contributo economico, di entità ancora indeterminata, a giovani di età non superiore a trent'anni, avente natura di sussidio assistenziale ed implicitamente riservato ai soli soggetti professanti la religione cattolica, potendo presentare domanda solo coloro che siano coniugati in chiesa e che esibiscano un «certificato di buona condotta morale e civile» rilasciato dalla chiesa stessa.

Secondo la ricorrente, la decisione del Comune di riservare un beneficio economico alle sole donne che contraggano matrimonio religioso – giustificata dal Comune il 21 giugno 2010 con la necessità di rispettare la volontà testamentaria del sacerdote Raffaele Sannino, che nel 1883 aveva lasciato in eredità un immobile la cui rendita sarebbe, ancor oggi, a fondamento del “premio maritaggio” – è discriminatoria nei confronti dei non credenti e dunque lesiva degli interessi di cui l'associazione ricorrente è esponentiale.

1.2 - Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione.

Col primo motivo («violazione di legge, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97 Cost.»), la ricorrente sostiene che l'avviso pubblico, assumendo a condizione per la partecipazione alla selezione per la concessione di un contributo assistenziale un requisito che attiene alla appartenenza confessionale, lede l'art. 3, primo comma, Cost., che dichiarando l'eguaglianza dei cittadini «senza distinzioni di religione», vieta al potere pubblico di assumere l'appartenenza confessionale quale elemento per preferire o distinguere le persone, nonché il principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

Col secondo motivo («violazione di legge, per violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998») assume che il provvedimento, compromettendo il diritto dei residenti di accedere in condizione di parità ad una prestazione assistenziale riservata a giovani coppie in situazione di disagio economico, opera una illegittima restrizione basata sulle convinzioni religiose, cioè su un criterio che l'art. 43 d.lgs. n. 286/1998 sulle discriminazioni nei confronti degli stranieri, applicabile anche ai cittadini italiani e dell'Unione europea ai sensi del suo terzo comma, vieta di assumere quale elemento di distinzione tra le persone.

Col terzo motivo («eccesso di potere per sviamento e per irrazionalità manifesta. Violazione di legge, per violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato») denuncia l'adozione di un criterio di selezione preliminare che ritiene estraneo ed incoerente rispetto alla natura del beneficio, giacché, anche ammettendo la legittimità di riservare un aiuto ai giovani in condizioni economiche precarie alle sole coppie sposate, in considerazione del fatto che la Costituzione protegge la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», nondimeno illegittimo è richiedere che il matrimonio sia avvenuto in chiesa, posto che l'ordinamento civile disciplina il matrimonio come istituto di diritto civile ed è a quel matrimonio, e non al corrispondente sacramento o ad altri istituti di ordinamenti non statali, che l'art. 29 Cost. fa riferimento.

Sostiene la ricorrente che non rende ragionevole il provvedimento l'essere diretto a promuovere la «sacralità del matrimonio cattolico» secondo la volontà testamentaria del sacerdote, poiché un tale interesse non può essere legittimamente assunto da un ente pubblico come proprio, in contrasto col principio di separazione dell'ordine civile da quello religioso, corollario del principio di laicità dello Stato, che impedisce alla pubblica amministrazione di curare come interesse pubblico le finalità specifiche di una o più chiese, in disparte il fatto che, essendo la finalità di un sussidio erogato sulla base di condizioni economiche precarie una finalità di natura assistenziale, la strumentalizzazione del beneficio allo scopo d'incentivare i matrimoni in chiesa costituirebbe un evidente sviamento.

Col quarto motivo deduce l'irrelevanza della volontà testamentaria, poiché, anche ammettendosi che l'onere si sia trasmesso inalterato nei successivi passaggi che hanno portato il cespite nel patrimonio del Comune, un simile onere è oggi radicalmente nullo per contrarietà all'ordine pubblico e quindi da ritenersi non apposto (art. 647 c.c.), non potendo un privato porre a carico di un Comune un peso che comporti in capo all'ente pubblico l'obbligo di procedere a discriminazioni.

2. - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 febbraio e depositato il 16 marzo 2011, la ricorrente ha esteso l'impugnazione al regolamento comunale per la concessione di «premi di maritaggio a fanciulle bisognose», modificato il 21 febbraio 1987, nella parte in cui prescrive il requisito del matrimonio religioso quale condizione per la concessione del premio.

Si duole, in particolare, che l'art. 8 del regolamento al secondo comma stabilisce che «l'assegnataria dovrà, a pena di esclusione, contrarre matrimonio religioso entro il 31 dicembre di ogni anno cui si riferisce il premio di maritaggio bandito» ed al terzo comma che «qualora il matrimonio religioso non venisse celebrato entro detta data, l'interessata perderà ogni diritto e il premio verrà assegnato alla richiedente classificata subito dopo l'ultima assegnataria, purché la stessa abbia celebrato il matrimonio religioso entro il termine previsto e così ancora se anche quest'ultima non abbia diritto alla concessione» e che l'art. 9 dello stesso regolamento prescrive che «il premio assegnato alle aventi diritto, di cui alla graduatoria, verrà corrisposto con atto deliberativo della G.M. e previa presentazione, da parte dell'interessata dell'atto di matrimonio religioso».

A quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo, la ricorrente soggiunge che l'onere di riservare il beneficio alle fanciulle che abbiano contratto il matrimonio in forma religiosa non sarebbe affatto prescritto dal testamento, che dispone un beneficio «per maritaggi a favore delle donzelle povere» senza mai specificare che il matrimonio debba essere contratto in chiesa.

Sostiene che, comunque, è da escludere che l'onere possa essere transitato dal primo destinatario della disposizione testamentaria (la Congrega di carità) ai successivi aventi causa (l'E.C.A. e poi il Comune), non essendo ammissibile che un onere gravi in perpetuo su un bene immobile ed essendo in ogni caso dubbio che esso possa essere sopravvissuto alle successive trasformazioni dell'ente di assistenza e ai vincoli legislativi che ne hanno disciplinato l'attività, a partire dall'art. 8 della legge n. 6972 del 1890 sulle I.p.a.b. (secondo cui le I.p.a.b. «esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche»).

Argomenta, infine, che la copertura finanziaria del premio è offerta solo in minima parte dalle rendite originate dai beni del de cuius (richiamando la delibera di G.C. di Torre del Greco del 2 giugno 1985 n. 2109 che afferma che esse ammontano alla «cifra irrisoria» di £. 876.000 e stanziava una cifra aggiuntiva di £. 4.124.000 a copertura del premio, nonché una nota dirigenziale del 20 ottobre 2010), lamentando l'utilizzo discriminatorio di fondi pubblici.

3. - Il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio producendo una memoria difensiva a sostegno della legittimità della sua azione, cui è seguita la replica della ricorrente e la controreplica dell'amministrazione.

Sostiene il Comune che l'intervento assistenziale sarebbe erogato in doveroso ossequio (con conseguente natura vincolata dell'attività posta in essere) alla disposizione testamentaria, che faceva obbligo di destinare a tali concessioni la metà della rendita di un fabbricato situato in Torre del Greco al Largo Costantinopoli, dove la puntualizzazione secondo cui l'attribuzione sarebbe dovuta avvenire «con l'assistenza però ed intesa del Parroco pro tempore della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di questa Torre [del Greco]» dimostrerebbe, secondo un canone di interpretazione oggettiva, che essa avrebbe avuto una finalità non meramente caritatevole, ma di indiretta promozione della religione cattolica, confermata, secondo un canone di interpretazione soggettiva, dal fatto che la funzione sacerdotale del testatore non poteva tradursi che nell'intento di destinare i sacrifici di un'intera esistenza alla promozione della religione (la cui propaganda costituisce diritto riconosciuto ora dall'art. 19 Cost.), sua sola ragione di vita; irrilevante è la circostanza che l'unico matrimonio per l'ordinamento italiano fosse quello contratto civilmente, non essendo in discussione gli eventuali effetti civili del matrimonio religioso, ma solo se quest'ultimo possa costituire lecito requisito per ottenere un premio.

Nell'obbligo di osservanza della predetta disposizione testamentaria - argomenta l'amministrazione in risposta alle osservazioni formulate nella memoria di replica della ricorrente, secondo cui l'onere testamentario, in quanto obbligazione personale accessoria all'istituzione di erede o al legato, non si trasmetterebbe ai successori dell'onere - il Comune sarebbe succeduto quale avente causa del bene oggetto del *modus*, ad esso pervenuto dal soggetto onerato (ex Congrega di carità, poi E.C.A.) e non dal testatore.

Parimenti, secondo l'amministrazione, va respinta la censura secondo cui l'onere, imponendo una discriminazione, sarebbe oggi nullo per contrarietà all'ordine pubblico: esso, infatti, era stato posto a carico non dell'amministrazione, ma del primo beneficiario (la Congrega di carità), e la successiva circostanza della successione a titolo universale del Comune di Torre del Greco (per effetto dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977) in tutti i rapporti attivi e passivi in origine facenti capo alla Congrega non può valere a travolgerlo, non essendo ammissibile che l'interesse del creditore dell'obbligazione modale possa dipendere da un fatto verificatosi nella sfera giuridica del debitore della stessa (nel caso di specie, appunto, la Congrega di carità, assorbita dal Comune di Torre del Greco).

La discriminazione, peraltro, non sarebbe illegittima, in quanto il particolare trattamento riservato al matrimonio religioso, secondo la giurisprudenza costituzionale, non configurerebbe una violazione del principio di eguaglianza perché espressamente consentito dall'art. 7, secondo comma, Cost., che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante; né il Comune avrebbe potuto dare esecuzione all'onere testamentario estendendo il beneficio anche alle coppie in condizione di disagio sposate civilmente, finanziando l'eccedenza con fondi a carico del bilancio comunale generale, poiché l'eventuale concorso di domande proposte da coppie atee determinerebbe una consistente decurtazione del contributo offerto a ciascuna coppia che ha contratto il matrimonio religioso.

Ancora nella successione a titolo universale dell'amministrazione comunale alla Congrega di carità è, secondo la resistente, la giustificazione dell'integrazione del premio disposta dal Comune per provvedere - sempre secondo la resistente - all'adeguamento all'intervenuta svalutazione monetaria del contributo, giacché il testamento del 1883 istituiva la Congrega quale erede universale, in quanto tale tenuta a rispondere *ultra vires* degli obblighi impostigli dal testatore così come, a loro volta, gli aventi causa a titolo universale della Congrega medesima.

(...)

DIRITTO

1. - Controversa in giudizio è la legittimità degli atti del Comune di Torre del Greco che regolano e indicano un "premio di matrimonio" riservato a donne in stato di bisogno che, ai sensi dell'art. 8 del relativo regolamento, contraggano matrimonio religioso, atti che l'associazione ricorrente contesta in difesa dell'interesse degli atei e degli agnostici a non subire alcuna discriminazione, interesse di cui è ente esponentiale.

2. - La scheda testamentaria redatta dal sacerdote Sannino, datata 20 marzo 1883 e ricevuta con verbale notarile di constatazione di testamento segreto del 2 aprile 1883, dopo l'istituzione di alcuni legati recita: «Istituisco per tutto il dippiù della mia eredità erede universale e particolare la Congrega di Carità di Torre del Greco con l'obbligo però di passare una metà di tutta la rendita al Parroco pro tempore della

Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di Torre del Greco per celebrare messe con la elemosina di lire una e centesimi settanta per ognuna in quella Chiesa tanto per l'anima mia come per le anime di mio padre mia madre e di tutti i miei fratelli e sorelle defunti, e l'altra metà di detta rendita adibirla per maritaggi a favore delle donzelle povere di questa Torre del Greco, non meno di lire cento per ognuno prelevate tutte le spese, con l'assistenza però e l'intesa del Parroco pro tempore della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di questa Torre», in prosieguo disponendo che, ove per qualsiasi ragione fosse "abrogata" la disposizione sulle messe, allora la metà di rendita a ciò destinata venisse convertita anch'essa a premio di maritaggio.

Non è noto in giudizio in che data si sia aperta la successione del sacerdote.

Neppure è nota l'originaria consistenza dell'asse ereditario, ma nei provvedimenti comunali in discussione, come anche negli scritti difensivi dell'amministrazione, è detto che la rendita destinata al premio proviene da un fabbricato di largo Costantinopoli, sito in Torre del Greco, appartenente all'eredità del sacerdote, e tale circostanza non ha formato oggetto di contestazione in giudizio.

3. - La previsione testamentaria che qui interessa, per come è formulata, pone a carico dell'erede istituito (la Congrega di carità di Torre del Greco) una obbligazione modale e non, invece, un peso gravante su un bene individuato, sicché è infondata la tesi, esposta nel ricorso per motivi aggiunti, che si sarebbe trattato di un onere destinato a gravare in perpetuo su un bene immobile.

Lo scopo perseguito dal testatore era chiaramente quello di beneficiare giovani donne in condizioni di indigenza affinché potessero contrarre matrimonio: aiutare ragazze povere favorendone le nozze, che, secondo una concezione largamente dominante in una popolazione scarsamente alfabetizzata ed in una società prevalentemente rurale, costituivano coronamento della esistenza femminile quale preludio alla procreazione.

In questi termini il fine del testatore era lo stesso del premio di nuzialità annoverato dall'art. 699 del vigente codice civile tra le eccezioni al divieto di sostituzione fedecommissaria.

È da escludersi, invece, per come è stata espressa, che la volontà del testatore fosse indirizzata alla promozione del sacramento cattolico in quanto tale, in contrapposizione ad altre forme di unione (matrimoni civili, acattolici ecc.), che, cioè, la finalità diretta e principale della disposizione mortis causa fosse di tipo religioso.

L'esatta identificazione della classe dei beneficiari dell'obbligazione modale, prima ancora che la individuazione di un scopo indiretto della disposizione, pone nondimeno la questione se per maritaggio il testatore intendesse soltanto il matrimonio cattolico.

Il punto è controverso in giudizio, sostenendo l'associazione ricorrente che né espressamente, né implicitamente, il testamento riserverebbe il premio di maritaggio ai soli matrimoni religiosi.

Senonché, a deporre nel senso che il *de cuius* non potesse intendere per maritaggio che il matrimonio religioso è, da un lato, l'illogicità del ritenere che il testatore, che era un sacerdote e che aveva destinato l'altra metà della rendita al parroco di Santa Croce perché celebrasse messe a suffragio dell'anima, volesse sovvenire anche la conclusione di matrimoni civili, oltre che religiosi, agevolando, in tal guisa, la commissione, secondo il diritto canonico, di delitti contro il sesto comandamento (non esclusi dalla sussistenza di un matrimonio civile) costituiti dalla congiunzione, accompagnata da eventuale convivenza, di persone che non avessero contratto matrimonio canonico (fornicazione; concubinato, punibile con la scomunica secondo

il Concilio Tridentino e annoverato tra i *delicta contra bonos mores* nel can. 2357 del Codex iuris canonici del 1917); e, dall'altro lato, l'illogicità che avrebbe avuto la connessa pretesa di associare a tale comportamento il concorso di altro ecclesiastico, cioè del parroco della chiesa di Santa Croce con la cui assistenza ed intesa, appunto, doveva avvenire l'attribuzione.

Per queste stesse ragioni sarebbe, altresì, singolare dover concludere – portando a conseguenza l'interpretazione del testamento propugnata dalla ricorrente – che anche le somme specificamente destinate a favore dell'anima, cioè destinate alle messe a suffragio dell'anima del testatore e dei suoi più stretti congiunti, venissero destinate, se la celebrazione delle messe fosse dovuta cessare, a promuovere matrimoni (anche) non religiosi e, quindi, come detto, illeciti canonici.

È, infine, evidente doversi trattare di matrimonio cattolico, non potendo il defunto sacerdote voler certamente promuovere un culto diverso da quello di cui era ministro.

4. - Ricostruita in questi termini la volontà testamentaria espressa nel 1883 dal sacerdote Sannino e sulla quale il Comune di Torre del Greco ha ritenuto di fondare, addirittura in termini di doverosità, l'azione amministrativa espressa negli atti in questa sede impugnati, il ricorso avverso questi ultimi è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5. - In primo luogo, poiché la vicenda di cui si controverte trae, in definitiva, origine da una scheda testamentaria redatta quasi centotrenta anni addietro ed essendo altresì ignota, allo stato degli atti, la data di apertura della successione del sac. Sannino, giova rammentare che, in base all'art. 647 del codice civile attualmente vigente, l'onere illecito si considera non apposto ed osservare che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'illiceità sopravvenuta dell'onere testamentario produce la estinzione dell'obbligazione nascente dal *modus*.

Per tale ragione, infatti, perde di importanza pratica stabilire se la clausola testamentaria fosse in origine valida, poiché successivi mutamenti del quadro normativo, con i quali l'onere fosse venuto in contrasto, avrebbero comunque estinto l'obbligazione che, secondo l'amministrazione resistente, giustificerebbe il premio di matrimonio destinato ai matrimoni cattolici.

6. - Come si è visto, l'erede istituito su cui gravava il *modus* era la Congrega di carità di Torre del Greco.

Le Congregazioni di carità erano istituzioni che, nell'ambito del processo di laicizzazione della assistenza e beneficenza che aveva accompagnato l'alba dello Stato unitario, erano state costituite in ogni Comune, ai sensi della legge 3 agosto 1862 (di modifica di una prima legge del 1859) e del regolamento del 27 novembre 1862, per la difesa dei diritti dei poveri e per l'esercizio generico (cioè non limitato a categorie determinate di indigenti) dell'assistenza.

Esse erano state, quindi, ricomprese e disciplinate dalla legge fondamentale sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 17 luglio 1890, n. 6972 (rimasta in vigore fino al recente riordino del sistema avvenuto con il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207), il cui art. 78, primo comma, stabiliva che «le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche».

Vero è che per il secondo comma del medesimo articolo «è fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato», ma la disposizione si

riferiva alle Opere pie (nonché agli enti con connotazione confessionale soggetti a trasformazione ex artt. 70 e 91 della stessa legge), tra cui non rientravano le Congregazioni di carità locali.

Dunque, la Congregazione di carità di Torre del Greco non poteva destinare le proprie rendite in ragione della confessione religiosa dei beneficiari.

Lo stesso è a dirsi per gli Enti comunali di assistenza, che, successori ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847 nel patrimonio e nelle attività delle soppresses Congregazioni di carità dei rispettivi Comuni, erano parimenti soggetti ai principi della legge del 1890.

Anche la prescrizione contenuta nell'art. 12 del regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) – riguardante l'osservanza, nelle erogazioni di sussidi ecc., delle prescrizioni dei testatori e degli oblatori – contiene in ogni caso la salvezza «per quanto è possibile», dove la possibilità è ovviamente da intendersi non solo in senso materiale, ma anche giuridica.

Il carattere aconfessionale delle predette istituzioni pubbliche ostava, quindi, a che la loro azione si svolgesse a favore di questi o quei soggetti in ragione della loro appartenenza religiosa, ponendo così un vincolo di diritto pubblico che non poteva essere superato prevedendo in un lascito privato un onere di segno contrario.

Vero è che tale vincolo non sarebbe sussistito se l'eredità fosse stata devoluta ad un ente religioso, ma questa non è stata la scelta operata dal testatore, che ha istituito erede, viceversa, una istituzione laica di assistenza e beneficenza.

Non occorre, a questo punto, soffermarsi sui principi fondamentali dettati dalla Costituzione, oltre sessanta anni dopo il testamento, giacché l'obbligazione modale di cui si discute, quand'anche fosse mai validamente sorta, già prima del 1948 si sarebbe, comunque, estinta per sopravvenuta illiceità, per contrasto con le norme imperative innanzi richiamate.

7. - Il Comune di Torre del Greco non si è limitato a destinare al premio in contestazione le rendite dell'immobile pervenuto dall'eredità Sannino, ma lo ha integrato stanziando delle somme aggiuntive per un importo circa quadruplo.

Ciò ha fatto nella convinzione di essere obbligato dall'onere testamentario a adeguare la consistenza del premio al mutato potere di acquisto del denaro.

Anche su tale punto le censure di parte ricorrente meritano condivisione, per una pluralità di ragioni autonome che riguardano, da un lato, l'interpretazione e le vicende dell'obbligazione modale di cui si controverte e, dall'altro lato, le regole giuridiche che disciplinano l'azione in campo sociale degli enti pubblici territoriali.

Per ciò che concerne il primo aspetto, la clausola testamentaria che destinava allo scopo la metà della rendita ereditaria presupponeva – pur prevedendo che a ogni sussidio fosse devoluta una somma non inferiore a cento lire – una continenza della rendita rispetto alle somme erogate, in quanto sarebbe stata, altrimenti, contraddittoria e di impossibile esecuzione.

Inoltre l'importo minimo della singola prestazione era determinato in valuta, soggiacendo perciò al principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie.

Dunque non appare prospettabile la responsabilità ultra vires dell'onerato invocata dalla resistente.

Tuttavia, anche a voler ammettere che il *modus* avesse richiesto un adeguamento della consistenza minima del premio, resta il fatto che l'obbligazione modale, come già ampiamente illustrato, deve comunque ritenersi da tempo estinta per contrasto con norme di diritto pubblico.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, occorre osservare che le prestazioni eco-

nomiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, ivi comprese dunque le prestazioni costituite dal “premio di matrimonio”, rientrano nella materia dei servizi sociali (art. 128 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Ebbene, costituisce principio generale in materia di interventi e servizi sociali quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze) promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1, co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta fondamentale, nell’osservanza del principio di eguaglianza di tutti i cittadini.

Resta, perciò, escluso che l’amministrazione potesse legittimamente stanziare risorse pubbliche per l’integrazione di un premio da assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuridico privato sarebbe stato idoneo a vincolarla in tal senso.

8. - Correttamente l’associazione ricorrente ritiene, infine, che l’amministrazione comunale avrebbe potuto, invece, legittimamente stanziare le somme in questione per un premio di nuzialità destinato non soltanto ai matrimoni di una determinata confessione religiosa, ma ai matrimoni in generale, dettando condizioni di assegnazione non discriminatorie.

9. - In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.

(...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5319/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

(...)

Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 2012, n. 1366

Simboli elettorali – Ricusazione contrassegni – Inaccoglibile se semplice somiglianza con immagine o soggetto di natura religiosa

La Commissione elettorale circondariale – ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 570 del 1960 – per poter ricusare un contrassegno di lista deve verificare, non soltanto che questo abbia per la popolazione una valenza religiosa univoca e diretta, ma anche, in via preminente, il carattere attuale di tale percezione, non potendosi fondare detto giudizio sulla mera somiglianza con immagini religiose e neanche sull'originaria derivazione storico-religiosa della rappresentazione.

(omissis)

FATTO/DIRITTO

1.1.- Con ricorso proposto davanti al TAR Abruzzo-Pescara gli attuali appellanti, cittadini elettori del Comune di Popoli (PE) e candidati della “lista n. 2 - (...) -Progetto Comune”, hanno contestato la proclamazione degli eletti, a Sindaco e a Consigliere comunale, del signor (...) e degli altri candidati in epigrafe indicati, appartenenti alla “lista n. 1 - Popoli democratica”, i quali hanno conseguito 1846 voti a fronte dei 1722 voti ottenuti dalla lista n. 2 (...).

I ricorrenti hanno chiesto al TAR l'annullamento dell'ammissione della “lista n. 1 Popoli democratica” e, previa correzione del risultato elettorale, di dichiarare eletti alla carica di Sindaco il (...) e i candidati in epigrafe specificati. In subordine, è stato chiesto al Giudice di primo grado l'annullamento delle operazioni elettorali e il rinnovo delle elezioni.

Nel ricorso è stato asserito che la lista n. 1 avrebbe presentato un contrassegno che riproduce un'immagine e un soggetto di natura religiosa, vietato per legge (art. 30 D.P.R. n. 570 del 1960). La lista n. 1 avrebbe utilizzato l'immagine di San Giorgio a cavallo nell'atto di trafiggere il drago, presente sulla sommità della chiesa di San Francesco di Popoli.

La difesa dei controinteressati ha controdedotto facendo presente tra l'altro che il simbolo sarebbe in uso fin dal 1993 e rappresenterebbe la figura di un mitico cavaliere - eroe.

1.2.- Nel respingere il ricorso il TAR, dopo avere premesso che gli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960 “esclud(ono) i «contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa» (i quali), pertanto, (per essere vietati) debbono avere un'univoca valenza religiosa, tale da rappresentare un richiamo diretto ed immediato per la popolazione che ha a riferimento quel credo religioso”, ha osservato come non possa escludersi “che possa esservi un simbolo neutro, come nella fattispecie (effigie di cavaliere medievale che trafigge un drago su fondo di colore rosso che, nella parte superiore, sviluppa la scritta Popoli Democratica di colore nero su fondo bianco), che abbia, anche per consuetudine locale, un'affinità con una qualche figura religiosa, ma

che per la comunità rappresenta un eroe medievale in lotta contro il male”.

Quanto al “simbolo in contestazione, è proprio il contesto specifico della statua di San Giorgio, che sovrasta la chiesa di San Francesco, a dare, con siffatta unitarietà e contestualità, un inequivocabile valore religioso; presa isolatamente e senza alcuna indicazione, la figura acquista il valore anonimo del cavaliere medioevale, quale considerato dalla Commissione elettorale...simbolo (che) invero ha, per la comunità una tradizione locale, documentata fin dal 1993, il che rafforza la sua tipicità di uso politico-amministrativo”.

1.3.- Gli appellanti criticano la sentenza qualificandola illogica, contraddittoria e perplessa e deducendo la violazione degli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960 atteso che se il TAR, da un lato, ha dato atto che “anche per consuetudine locale” il simbolo elettorale della lista vincitrice ha “un’affinità con qualche figura religiosa” poiché “è proprio il contesto specifico della Statua di San Giorgio, che sovrasta la chiesa di San Francesco, a dar(ne), con siffatta unitarietà e contestualità, un inequivocabile valore religioso”, d’altro lato il Giudice di primo grado ha concluso, in modo contraddittorio, nel senso che il simbolo in contestazione, preso isolatamente e senza alcuna specificazione, “acquista il valore anonimo del cavaliere medievale”, del quale però non è data alcuna indicazione, neppure approssimativa, né storiografica, né iconografica.

Per aversi riconsiderazione del contrassegno – proseguono gli appellanti – basta che il simbolo prescelto raffiguri un soggetto religioso o somigli a una immagine religiosa. È contraddittorio sostenere che l’immagine utilizzata dalla lista vincitrice rappresenta un cavaliere medievale e non, invece, San Giorgio, e ciò perché, secondo la storiografia, il citato Santo non era altro che un cavaliere, poi divenuto Santo per le sue gesta e, precisamente, per avere trafitto un drago quale simbolo del male. Il simbolo elettorale, corrispondendo alla immagine di San Giorgio secondo la comune iconografia, ha una indubbia natura religiosa. Il TAR non ha inoltre comprovato l’affermazione secondo cui la figura in questione rappresenta, per la comunità locale, un eroe medievale in lotta contro il male.

La norma del t. u. n. 570/60 non richiede alcun giudizio prognostico sulla idoneità del simbolo a condizionare la libera determinazione degli elettori. Gli appellanti hanno concluso ribadendo l’illegittimità della mancata riconsiderazione del simbolo presentato dalla lista “Popoli Democratica”.

(...)

2.- L’appello è infondato e va respinto. La sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state rivolte.

Anzitutto, come è stato giustamente osservato dal TAR, i contrassegni, per essere riconsiderati, devono avere un significato religioso univoco e costituire un richiamo immediato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso.

Non solo.

La natura inequivocabilmente religiosa del simbolo va apprezzata avendo riguardo al novero della simbologia, degli strumenti di comunicazione (verbale e non verbale) e delle tematiche che rivestano un carattere, appunto, univocamente religioso, e che, cioè, l’immagine è capace di manifestare in relazione al momento attuale, vale a dire nella contemporaneità.

La natura religiosa di una “rappresentazione” (cioè della “riproduzione” semiológica) va quindi necessariamente definita in base alla sua evoluzione storico-sociale, e non già in base all’intera possibile espansione della “sfera culturale-religiosa” accumulata in una storia millenaria, con mutevoli rivolgimenti di assetto sociale e

politico (aspetto di preminente interesse ai fini che ci occupano), e quindi assunta con riferimento ad un possibile attuale diretto significato politico-comunitario: l'aspetto storico-culturale, inteso come, spesso complessa, "radice" filologica di un "segno", non coincide sempre e comunque con la sfera religiosa "sentita" in un certo momento storico, cioè quella che è attingibile come tale in modo diretto, e senza alcuna mediazione critica e interpretativa, dall'elettorato.

Inoltre, gli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, secondo i quali la Commissione elettorale ricusa "i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa", contengono una norma limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini ed i soggetti religiosi, che devono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), che va interpretata in senso restrittivo (così Cons. St., V, n. 732 del 1994, che il Collegio condivide), tanto più alla stregua del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato rispetto alla situazione così come apprezzata dal legislatore nel 1960.

Non è affatto vero, quindi, che per aversi riconsiderazione del contrassegno basti una semplice somiglianza dello stesso con una immagine o un soggetto di natura religiosa, nel senso ampio, storico-filologico, sopra definito.

Guardando più da vicino al caso in esame, come è stato correttamente osservato dagli appellati, gli appellanti, nel dedurre il vizio di illogicità e contraddittorietà della sentenza, hanno estrapolato il passaggio della sentenza del TAR là dove il Giudice di primo grado afferma che, per quanto riguarda il simbolo in contestazione, è proprio il contesto specifico della statua di San Giorgio, che sovrasta la chiesa di San Francesco a Popoli, a dare al simbolo stesso un inequivocabile valore religioso, omettendo però di affrontare la successiva (e decisiva) argomentazione della sentenza, con la quale il TAR sottolinea che la figura in questione, presa isolatamente e senza alcuna indicazione, acquista il valore anonimo del cavaliere medievale, quale considerato dalla Commissione elettorale, risultando cioè un richiamo a un contenuto ideale, che ha oggettivamente perduto, nel contesto storico-culturale contemporaneo, una diretta e immediata connotazione religiosa (che un cavaliere, ma lo stesso San Giorgio come icona "tipica" riassuntiva del fenomeno storico, sia simbolo di lotta "benefica", nonché portatore di un'etica di purezza, appartiene al senso comune consolidato da una pluralità di narrazioni culturali successive e distinte da quelle squisitamente religiose-confessionali, proprio perché ha obiettivamente assunto un senso definitorio, di tali valori, autonomo rispetto alla sua genesi in un certo assetto culturale ormai non più presente).

A quest'ultimo proposito, diversa dalla fattispecie del contrassegno che "riproduce" un soggetto religioso, nel senso indicato dalle disposizioni del decreto n. 570/60, da interpretarsi in senso restrittivo, è l'ipotesi in cui sia utilizzata una immagine, di origine medioevale, significativa per la comunità di Popoli, come simbolo di lotta del bene contro il male.

Una figura che in origine, vale a dire nel Medioevo, durante il quale la religiosità cristiana aveva un valore centrale se non esaustivo della stessa dimensione "politica", aveva indubbiamente valenza anche religiosa ma che, nel momento attuale, veicola e concretizza un messaggio di tipo etico destinato alla comunità locale e reso, appunto, ormai autonomo dal suo significato originario.

Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione, chiaramente inaccettabile, secondo cui pressoché ogni simbolo, comunque ispirato al Medioevo, epoca imperniata sui valori cristiani, andrebbe riconsiderato, dandosi – illegittimamente

– rilievo preminente al significato originariamente religioso del legame comunitario risalente nel tempo.

Il sopra trascritto, decisivo passaggio motivazionale della sentenza, esprime il giudizio – condivisibile – secondo cui il simbolo utilizzato non è idoneo a provocare condizionamenti psicologici negli elettori proprio per il suo significato (ormai) essenzialmente civico, secondo il comune apprezzamento comunitario.

E si sorregge sulla – già condivisa – affermazione per la quale il decreto n. 570 del 1960, nella parte in cui esclude l'ammissibilità di "contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa", va interpretato nel senso che per aversi ricusazione occorre che le immagini abbiano – non una semplice somiglianza con immagini religiose o una risalente radice nelle stesse, ma – una valenza religiosa univoca, diretta e attuale per la popolazione.

Tra l'altro, come gli appellati hanno ben posto in risalto, la figura inserita all'interno del simbolo utilizzato dalla lista "Popoli Democratica" è la rappresentazione "stilizzata" di un combattente a cavallo armato di lancia, disegnato nell'atto di trafiggere un animale immaginario (un drago o un grosso serpente). Tale immagine non è di per sé univocamente rappresentativa di un soggetto di natura religiosa, salvo richiedere quell'operazione di ermeneutica e specifica ri-contestualizzazione storica che non pertiene ormai al senso comune, ma alla sfera della filologia, escludendosi il carattere diretto della "riproduzione" cui guarda la norma in parola. Il cavaliere in questione è ritratto infatti mentre compie un Gesto epico, e non di carattere prettamente religioso o direttamente evocativo del sentimento religioso.

Assume inoltre rilievo l'osservazione del TAR -ignorata dagli appellanti- secondo la quale il simbolo "de quo" viene utilizzato fin dal 1993 per le competizioni elettorali, il che ha comportato che gli elettori hanno acquisito familiarità con il contrassegno.

Nè pare inutile segnalare, in aggiunta, la descrizione del contrassegno fatta dai presentatori della lista, il che vale a escludere in via definitiva qualsiasi ipotetica evocazione del sentimento religioso: "effigie di un cavaliere medievale che trafigge un drago su fondo di colore rosso, nella parte superiore si sviluppa la scritta Popoli Democratica di colore nero su fondo bianco". Il fatto che nella parte alta del simbolo compaia una scritta vistosa con la denominazione della lista stessa, "Popoli democratica", di colore nero su fondo bianco, costituisce decisivo e ulteriore elemento di differenziazione.

In conclusione, l'appello va respinto.

(...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

(...)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1488

Edifici di culto – Necessità del rispetto della disciplina urbanistica stabilità dalla P.A.

Qualificazione degli edifici di culto – Rilevanza della concreta destinazione e non dell'astratta configurabilità

Edifici di culto quali attrezzature pubbliche o collettive – Irrealizzabilità in zona destinata a residenza, attività terziarie e ricettive ad altre consimili

Gli edifici che si ipotizzi adibiti a luogo di qualsiasi culto devono rispettare la disciplina urbanistica stabilita dai Comuni nell'esercizio della propria potestà di conformazione del territorio. (1)

Agli effetti della corretta qualificazione dell'edificio ciò che rileva è la concreta destinazione che lo stesso è destinato ad avere sulla base di un esame degli elaborati progettuali nella loro completezza, e non già l'astratta configurabilità o meno dell'immobile come "Moschea" nel senso esatto del termine, ossia come edificio "santificato", considerato la casa di Allah sulla terra e di solito decoroso anche da un punto di vista estetico. (2)

Un edificio di culto, dato che rientra tra le attrezzature "pubbliche" o "collettive", non può essere realizzato su un'area inserita in zona per la quale lo strumento urbanistico prevede la destinazione a "residenza", "attività terziarie e ricettive" ed altre consimili. (3)

(omissis)

DIRITTO

1. (...)

2. L'odierna appellante, Associazione Comunità Islamica del Trentino Alto Adige, ha per statuto quale propria finalità quella di operare per l'integrazione culturale e sociale degli immigrati di fede musulmana nel tessuto locale, costituendo pertanto punto di riferimento di una comunità islamica fra le più popolose sul territorio nazionale.

A causa dello svilupparsi e del diffondersi della sua attività, essa ha ritenuto necessario dotarsi di una sede più ampia di quella preesistente, e per questo ha stipulato un contratto preliminare di acquisto di un immobile sito in località Gardolo del Comune di Trento, adibito a deposito e appartenente alla società (...); quest'ultima ha nel frattempo presentato al Comune una D.I.A. (poi volturata a favore della Associazione istante a seguito del perfezionarsi della cessione) per mutamento di destinazione d'uso comportante la trasformazione del deposito in "centro culturale e religioso".

Avverso l'attività edificatoria così avviata è insorta la società (...), proprietaria di immobile limitrofo, con un ricorso che il T.R.G.A. di Trento ha accolto con la prima delle due sentenze qui appellate.

In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto che le opere realizzate comportassero in realtà la trasformazione dell'edificio in luogo di culto, come evincibile dalla previsione in progetto di un'ampia sala (circa mq 220) nella quale era presente una nicchia (mihrab) orientata verso la Mecca, di modo che quella che formalmente era definita come "sala riunioni dedicata ai fedeli" era in realtà una Moschea; ciò che comportava l'assoggettamento dell'intervento all'art. 69 del vigente P.R.G., che ammette la realizzazione degli edifici di culto in zone a destinazione AR ("attrezzature religiose esclusi i conventi"), laddove l'area interessata dalla D.I.A. era normata ad "uso prevalentemente residenziale".

Pur avendo proposto avverso la predetta sentenza l'appello oggi all'esame della Sezione, nel periodo successivo, dopo la reiezione dell'istanza cautelare contestualmente formulata, l'Associazione istante ha ritenuto di adeguare il progetto e le opere realizzate alle statuizioni del T.R.G.A.: pertanto, ha parzialmente demolito le opere ritenute incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area mentre per la parte residua di quanto già realizzato ha chiesto e ottenuto dal Comune un'apposita sanatoria, procedendo poi a presentare una nuova D.I.A. con progetto opportunamente modificato (in particolare, la grande sala è stata eliminata, venendo frazionata in una pluralità di sale, così come è stato eliminato il mihrab).

Tuttavia anche questi nuovi atti sono stati oggetto di impugnazione, stavolta da parte di un gruppo di residenti, ed anche tale secondo ricorso è stato accolto: in questo caso il T.R.G.A., pur confermando il venir meno della natura di luogo di culto di quanto progettato e realizzato, ha però ritenuto che in ogni caso l'intervento ricadesse nella previsione dell'art. 69 delle N.T.A., che prescrive una specifica destinazione G ("servizi di quartiere") per la realizzazione di "centri civici, culturali e ricreativi", nei quali ricadrebbe l'immobile realizzato; di conseguenza neanche in questo caso si potrebbe fare riferimento ai "servizi alla residenza" ammessi dal precedente art. 36 nelle aree a destinazione residenziale.

Anche tale ulteriore sentenza è stata impugnata dalla Associazione istante, col secondo dei due appelli qui riuniti.

3. (...)

5. Superate le questioni preliminari, e concentrando l'attenzione sul merito dei due appelli principali, al Collegio pare opportuno premettere – prima ancora di esaminare le singole doglianze articolate dalle parti – che il presente contenzioso va inteso come strettamente inerente a problemi di compatibilità urbanistica degli interventi proposti dalla Associazione odierna appellante principale, senza alcun coinvolgimento della libertà di culto costituzionalmente garantita.

D'altra parte, le stesse parti ricorrenti in primo grado hanno sempre proclamato di non volere in alcun modo conseguire obiettivi limitativi di diritti fondamentali, di modo che è corretto ricondurre la presente controversia al noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche gli edifici che si ipotizzi adibiti a luogo di culto (e di qualsiasi culto) devono rispettare la disciplina urbanistica stabilita dai Comuni nell'esercizio della propria potestà di conformazione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, nr. 8298; id., 27 luglio 2010, nr. 4915).

6. Principiando dal primo dei due appelli in epigrafe, e specificamente dal secondo e dal terzo motivo (il primo essendo stato già esaminato sub 4.2), lo stesso si appalesa infondato e va conseguentemente respinto.

Al riguardo, la situazione di fatto esaminata è del tutto analoga a quella su cui la Sezione è intervenuta in una precedente occasione, nella quale si è ritenuto che, malgrado la formale qualificazione dell'immobile assentito come sede di un'associazione

religiosa, la destinazione di una superficie pari a circa la metà di quella complessiva a vasta sala multifunzionale con la presenza del mihrab orientato verso la Mecca disvelasse la reale destinazione dell'edificio a luogo di culto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, nr. 683).

In quella circostanza, con affermazione che merita di essere qui testualmente riportata, si è rilevato che la peculiare suddivisione degli ambienti interni, con la presenza della predetta vasta sala e di altri ambienti molto più piccoli, “rende palese, in termini quantitativi, la reale funzione svolta da quell'edificio, per cui non è sostenibile che la destinazione ad esercizio del culto rivesta un ruolo meramente secondario e non incida sulla principale destinazione dell'immobile”.

In altri termini, agli effetti della corretta qualificazione dell'edificio ciò che rileva è la concreta destinazione che lo stesso è destinato ad avere sulla base di un esame degli elaborati progettuali nella loro completezza, e non già l'astratta configurabilità o meno dell'immobile come “Moschea” nel senso esatto del termine, ossia come edificio “santificato”, considerato la casa di Allah sulla terra e di solito decoroso anche da un punto di vista estetico; laddove nella pratica del culto islamico, come la stessa appellante sottolinea, esistono anche luoghi di preghiera “non santificati”, presenti all'interno di numerosi edifici pubblici, ove i membri della comunità musulmana si riuniscono per eseguire le loro preghiere congregazionali.

Va anche precisato, alla stregua della pregressa giurisprudenza della Sezione, che l'inserimento di un'area in zona per la quale lo strumento urbanistico prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e ricettive” ed altre consimili, ma non anche ad attrezzature “pubbliche” o “collettive”, non consente che nella zona possa essere realizzato un edificio di culto, in quanto esso rientra tra le attrezzature “pubbliche” o “collettive”, per la cui realizzazione devono essere riservate adeguate aree, individuate in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, nr. 8026).

Ne discende, con riguardo al caso che qui occupa, che del tutto corretta risulta l'impostazione del primo giudice, il quale ha ricondotto l'intervento, per ciò che esso costituiva nella sostanza, alla previsione dell'art. 69 delle N.T.A. anziché a quella dell'art. 36, relativa ai “servizi alla residenza” (ossia a quelle attività associative, sindacali, politiche, religiose etc. destinate a integrarsi con il contesto residenziale).

7. Sempre con riguardo al primo dei giudizi qui riuniti, è infondato anche l'appello del Comune di Trento nella parte in cui si assume che l'intervento di cui alla D.I.A. originaria non integrava un mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante in base alla vigente normativa nazionale e locale.

Ed invero, è evidente che la trasformazione di un magazzino in locale da adibire a sede di un'associazione religiosa (lasciando in disparte, in questa sede, l'ulteriore trasformazione *de facto* in luogo di culto) comporta un mutamento tra categorie urbanistiche non omogenee, ossia da uso industriale-commerciale ad attrezzature o servizi, e quindi a una modifica essenziale secondo i comuni principi.

Ciò è evidente alla stregua dell'art. 19 della già citata legge provinciale nr. 22 del 1991, con il quale il legislatore provinciale, nel disciplinare i contenuti del P.R.G. esercitando la propria potestà normativa in materia, ha espressamente e specificamente dedicato distinte previsioni alle aree a destinazione industriale o commerciale (comma 2, lettera d) ed a quelle destinate ad “attrezzature religiose” (comma 2, lettera m).

(...)